



C o m u n e d i A s s e m i n i
Provincia di Cagliari

*Servizio Suap - Urp - Sviluppo Economico
Turismo - Demografici - Elettorale*

CAPITOLATO SPECIALE

CIG N. 6780842FD2

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DEL PUNTO DI RISTORO DENOMINATO IL TEMPIO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PARCO DELLE TERRE COTTE.



Premessa

Art. 1. – Descrizione della concessione

Art. 2. – Durata della concessione

Art. 3. – Canone annuo

Art. 4. – Importo a base d'asta

Art. 5. – Modalità di pagamento

Art. 6. – Interventi manutentivi preventivi a carico del concessionario

Art. 7. – Interventi manutentivi preventivi a carico del Comune di Assemini

Art. 8. – Tipologia di gara e criteri di valutazione delle offerte

Art. 9. – Utenze

Art. 10. – Orari di apertura parco e punto di ristoro

Art. 11. – Divieto di sub-concessione

Art. 12. – Obblighi del concessionario

Art. 13. – Obblighi del committente

Art. 14. – Migliorie

Art. 15. – Controlli sull'attività

Art. 16. – Inadempimenti e penalità

Art. 17. – Oneri e responsabilità per danni del gestore del servizio

Art. 18. – Cauzione

Art. 19. – Risoluzione del contratto

Art. 20. – Spese

Art. 21. – Accettazione delle condizioni di gara

Art. 22. – Controversie

Art. 23. – Recesso

Art. 24. – Tutela della privacy

Art. 25. – Rinvio alla legislazione



Premessa

Il Comune di Assemini è proprietario dell'area, come descritta nella planimetria allegata (allegati 6 e 7), denominata "Parco delle Terrecotte", che si estende in area adiacente al palazzo comunale, attrezzata con area verde e parco giochi per bambini. All'interno del Parco delle Terrecotte è presente un edificio di superficie coperta pari a mq. 285, destinata ad essere utilizzata come punto di ristoro con annessi servizi igienici pubblici. Il parco presenta due ingressi, uno a sud nei pressi del teatro all'aperto e l'altro a nord nei pressi del campo sportivo di via Coghinas, nei quali sono posizionati due portali in legno.

La struttura del Parco delle Terrecotte necessita di interventi di manutenzione ordinaria in riferimento all'edificio del punto di ristoro (internamente ed esternamente).

In esecuzione della determinazione n.1203 del 14.11.2016 è indetta procedura aperta per l'affidamento della concessione della struttura del punto di ristoro denominato "Il Tempio" e del servizio di custodia del "Parco delle Terre Cotte".

Attraverso questa procedura l'Amministrazione Comunale si pone quale specifico obiettivo quello di consolidare l'edificio a vocazione ricreativa e commerciale e l'area del parco, incentivando e promuovendo la sua funzione aggregativa, ricreativa e di intrattenimento.

Art. 1. – Descrizione della concessione

Il Presente Capitolato ha ad oggetto:

l'affidamento della concessione della struttura del punto di ristoro denominato "Il Tempio" e del servizio di custodia del "Parco delle Terre Cotte", durante la sua apertura al pubblico, compresa l'apertura e chiusura dei portali di accesso.

La concessione prevede la previa realizzazione a carico del concessionario degli interventi manutentivi interni alla struttura e direttamente funzionali e connessi all'attività gestionale, con particolare riferimento alla manutenzione e certificazione (DM 37/08) dell'impianto elettrico, manutenzione dell'impianto idrico, manutenzione ed integrazione di climatizzatori obsoleti, ripristini, manutenzioni e tinteggiature interne.

L'oggetto della concessione riguarderà in particolare le seguenti attività:

a) Allestimento e Gestione del Punto di Ristoro

Esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e allestimento della struttura a questo fine secondo la tipologia di attività di somministrazione che il concessionario intenderà avviare (caffetteria, pizzeria, ...). Gli arredi e le attrezzature necessarie alla corretta e puntuale esecuzione del servizio sono a totale carico del Concessionario.

La tipologia di servizi offerti in base alla utenza prevalente del punto di ristoro (famiglie con bambini, anziani, ragazzi) sarà oggetto di valutazione.

b) Custodia del Parco

Custodia giornaliera del Parco, consistente:

- apertura e chiusura dei due portali di accesso;
- adeguato controllo del corretto utilizzo dell'area verde, dei giochi e del fabbricato da parte degli utenti, comportante l'obbligo di segnalare all'Amministrazione l'eventuale uso improprio degli stessi da parte degli utenti o di gesti vandalici in esso effettuati;
- Svuotamento giornaliero dei cestini della spazzatura, presenti nell'area del parco.

c) Animazione dell'area Parco e promozione della struttura

Organizzazione ed eventuale proposta di eventi ed attività di intrattenimento anche a carattere



commerciale, rivolti agli utenti del punto di ristoro e del Parco Comunale.

Collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione di eventi all'interno del Parco delle Terrecotte e nell'antistante anfiteatro, dietro preventiva richiesta da parte della stessa.

La previsione di un'eventuale proposta di iniziative di animazione e di coinvolgimento degli utenti del Parco, con particolare riferimento alle famiglie con bambini, sarà oggetto di valutazione.

d) Allestimento ed utilizzo di ulteriore area del Parco delle Terrecotte

Se di interesse e coerente con il proprio progetto imprenditoriale, il concessionario potrà presentare una proposta per l'utilizzo a fini commerciali dell'area del parco ulteriore rispetto a quella del punto di ristoro.

L'area in oggetto è indicata nella planimetria allegata (allegato 7).

La tipologia di utilizzo e allestimento eventualmente proposto per detta area, saranno oggetto di valutazione.

Art. 2. – Durata della concessione

La durata della concessione è prevista in anni 9 (NOVE) con possibilità di una sola proroga di 9 (NOVE) anni, dalla data di stipula del contratto, fatto salvo che al momento dell'esercizio di tale facoltà ricorrano tutte le condizioni di legge e previa presentazione di apposita istanza da parte del concessionario completa di tutta la documentazione occorrente al rinnovo. In ogni caso, rimane a discrezione del Comune di Assemini l'eventuale rinnovo del contratto.

L'Aggiudicatario resta comunque vincolato all'offerta presentata in sede di gara, mentre il Comune di Assemini resta impegnato dal momento dell'aggiudicazione della stessa.

Al termine dell'appalto l'immobile ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine gli impianti realizzati e le attrezzature installate, da parte dell'appaltatore, che possono essere rimossi senza pregiudizio per l'integrità dello stesso, saranno asportati a cura e spese del medesimo appaltatore, mentre le eventuali migliorie poste in opera fissa, rimarranno acquisite all'immobile senza diritto ad indennizzo o compenso alcuno.

Art. 3. – Canone annuo

La concessione della struttura del punto di ristoro è a titolo oneroso.

La somma complessiva del canone per i nove anni di concessione è pari a euro **61.500,00** oltre l'IVA, ripartito in quote annuali di ammontare progressivo secondo lo schema in tabella:

Anno	1°	2°	3°	4°	5°	6° - 9°
Euro/anno (IVA esclusa)	1.500,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00

Allo scopo di agevolare l'investimento dell'aggiudicatario ed i maggiori oneri finanziari connessi all'avvio di impresa, l'importo del canone è progressivo.

La previsione di importi crescenti ha l'obiettivo di compensare con un minore canone, i maggiori oneri finanziari dei primi anni di conduzione dell'attività. La progressione dell'importo annuale del canone è stata determinata sulla base dell'ammortamento dei costi stimati per gli interventi manutentivi del punto ristoro, sulla base di una stima della crescita del volume d'affari dell'attività negli anni e del servizio accessorio di custodia del parco.

Art. 4. – Importo a base di gara

E' pari a euro 61.500,00 oltre l'IVA, è dato dal canone per i nove anni di concessione.



Art. 5. – Modalità di pagamento

Il pagamento del canone dovrà avvenire a rate annuali anticipate da versarsi entro cinque giorni dall'inizio di ogni annualità. Il mancato rispetto del termine indicato farà sorgere il diritto per il Comune alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute.

Su richiesta del concessionario sarà possibile concordare forme di pagamento trimestrali.

Art. 6. – Interventi manutentivi preventivi a carico del Comune di Assemini

Saranno a carico del Comune di Assemini i lavori di manutenzione straordinaria della struttura, consistenti nell'impermeabilizzazione del solaio, manutenzione di infissi e sostituzione vetri rotti, ripristino degli accessi al parco, rinforzo statico delle strutture come da certificato di collaudo, oltre che un intervento più generale sul parco, consistente nell'installazione di impianti di videosorveglianza e nella manutenzione giochi.

Art. 7. – Interventi manutentivi preventivi a carico del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere preventivamente alla realizzazione, a proprie spese e solo dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune, dei lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato e messa a norma degli impianti al fine di adeguarlo alle normative igienico sanitarie e all'ottenimento della relativa agibilità.

In particolare, il concessionario dovrà realizzare a proprio carico gli interventi manutentivi interni alla struttura e direttamente funzionali e connessi all'attività gestionale, con particolare riferimento alla manutenzione e certificazione (DM 37/08) dell'impianto elettrico, manutenzione dell'impianto idrico, manutenzione ed integrazione di climatizzatori obsoleti, ripristini, manutenzioni e tinteggiature interne.

In fase di realizzazione degli interventi manutentivi, allo scopo di rendere la struttura del punto di ristoro più funzionale all'attività, il concessionario potrà proporre eventuali variazioni e modifiche alla struttura del punto di ristoro. Tali variazioni dovranno essere conformi alla normativa in materia urbanistica e saranno sottoposte alle procedure autorizzative di legge.

A tal fine il concessionario deve:

1. presentare al Suap del Comune di Assemini apposita D.U.A.A.P. per l'esecuzione dell'intervento edilizio, secondo le procedure disciplinate dalla Legge Regionale n. 3, del 05/03/2008;
2. provvedere alla comunicazione di fine lavori, a cui seguirà la redazione di un verbale di constatazione dei lavori, eseguito da parte dei competenti uffici comunali in contraddittorio con il concessionario;
3. A seguito di chiusura favorevole del contraddittorio, presentare al SUAP la relativa dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 1 comma 26 della L.R. 3/2008;
4. presentare la comunicazione di fine lavori e la relativa dichiarazione di agibilità, entro **TRE MESI** dalla data di decorrenza della concessione e avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro **DUE MESI** dalla presentazione della dichiarazione di agibilità al Suap;
5. essere in possesso, al momento della presentazione della DUAAP per l'avvio dell'attività, del requisito professionale abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 4 della L.R. 5/2006 e dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

Art. 8. – Tipologia di gara e criteri di valutazione delle offerte

La procedura adottata è quella aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto, in cui il miglior rapporto qualità/prezzo è determinato sulla base di una griglia di valutazione che terrà conto di criteri di qualità tecnica del servizio proposto e del rialzo sul canone posto a base d'asta, secondo la seguente proporzione:



- **criteri tecnici: 50**
- **criteri economici: 50**

	Criteri	Sottocriteri	Max Punti
CRITERI TECNICI	Offerta di servizi <i>(max 35 punti)</i>	Varietà e qualità della proposta di servizi (caffetteria, ristorazione, pizzeria, etc...) in funzione dell'utenza abituale del parco	20
		Qualità ed originalità dell'allestimento proposto e dell'utilizzo degli spazi disponibili	15
	Proposte migliorative (se presenti) <i>(max 15 punti)</i>	Previsione di una proposta di iniziative di animazione e di coinvolgimento degli utenti del Parco	5
		Previsione di una proposta per l'utilizzo a fini commerciali di un'area del parco ulteriore come indicata nella planimetria allegata (allegato 7)	5
		Eventuali proposte migliorative rispetto alle caratteristiche del servizio richiesto	5
OFFERTA ECONOMICA	Offerta al rialzo sul canone posto a base d'asta		50
TOTALE			100

Art. 9. – Utenze

Sono a carico del concessionario le spese relative a tutte le utenze del Punto di ristoro, comprese le spese necessarie alla attivazione delle stesse.

Art. 10. – Orari di apertura parco e punto di ristoro

Le strutture oggetto della presente concessione dovranno essere aperte al pubblico tutto l'anno, compresi i giorni festivi, con i seguenti orari:

		APERTURA	CHIUSURA
ORARIO ESTIVO	(15 Giugno - 14 Settembre)	8.00	01.00
ORARIO INVERNALE	(15 Settembre - 14 Giugno)	8.30	24.00

I suindicati orari sono suscettibili di parziali modifiche e/o integrazioni, su specifica richiesta del concessionario o della stessa Amministrazione soprattutto in occasione di particolari eventi e manifestazioni.

Art. 11. – Divieto di sub-concessione

Il concessionario rimane l'unico interlocutore e responsabile verso l'Amministrazione Comunale concedente.

E' vietata la possibilità di sub concedere, anche in parte l'attività svolta, subappaltare o cedere il contratto per la gestione del punto di ristoro.

Il mancato rispetto del divieto di sub concedere da parte del concessionario produrrà l'immediata revoca della concessione con il diritto per l'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento per l'eventuale



danno patito ed il pagamento a carico del concessionario di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale versato.

Art. 12. – Obblighi del concessionario

Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) manutenzione ordinaria dell'edificio e delle aree in concessione;
- b) svuotamento giornaliero dei cestini della spazzatura presenti all'interno del parco e sostituzione dei relativi sacchetti;
- c) Realizzazione dei servizi e delle attività proposte ed esplicitate nella offerta presentata e previste nel contratto di concessione sottoscritto;
- d) Apertura, vigilanza e chiusura giornaliera dei due portali di accesso al parco secondo gli orari pattuiti;
- e) Cooperazione con l'Amministrazione Comunale, associazioni ed altri soggetti coinvolte nell'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, ospitate all'interno del Parco Comunale o nell'adiacente anfiteatro.

Art. 13. – Obblighi del committente

Il Comune di Assemini si impegna a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6.

Il Comune di Assemini si impegna inoltre a non concedere ad altri, nello spazio oggetto della concessione, la possibilità di esercitare attività concorrenti con quelle esercitate dal concessionario, né permettere altri possano vendere alimenti o bevande nel medesimo spazio senza preventivo atto di assenso del concessionario.

Art. 14. – Migliorie

E' fatto divieto al concessionario di effettuare qualsiasi intervento che possa modificare e/o trasformare la struttura, le installazioni, gli impianti, gli accessori e le pertinenze del punto ristoro e del Parco delle Terre Cotte, senza la preventiva autorizzazione formale del Comune di Assemini.

Al concessionario è data la possibilità di apportare delle addizioni (ad esempio gazebo, gonfiabili, nuovi giochi per bambini, etc ...) ai beni oggetto della presente concessione, purché ottenga la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 15. – Controlli sull'attività

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di controllo in qualsiasi momento sull'attività svolta dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale tramite il Servizio competente, verificherà periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e dell'offerta presentata in sede di gara e, a tal fine, attiverà un sistema di controllo delle prestazioni erogate.

Onde facilitare il controllo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta venissero richieste, tutte le informazioni atte a verificare il corretto svolgimento del servizio affidatogli.

Per esigenze di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può entrare in possesso delle strutture in qualunque momento. Resta espressamente convenuto che la concessione può essere oggetto di revoca per cause di forza maggiore (calamità naturali e simili) che impongono l'utilizzo delle strutture per motivi di pubblica utilità.

Art. 16. – Inadempimenti e penalità

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio offerto.

In caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo



insoddisfacente, l'Amministrazione potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate. Rimane in ogni caso riservato al committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, potendosi in tal caso rivalere sul deposito cauzionale.

L'applicazione di un numero di penali superiore a 5 (cinque) nello stesso anno potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario esegua il servizio in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato speciale, o in caso di negligenza, il Comune di Assemini applicherà una penale in ragione della gravità della inadempienza come di seguito indicato:

- a) di € 100,00 per il ritardo negli orari di apertura;
- b) di € 150,00 per ogni giornata di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- c) da € 50,00 a € 500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente Capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta, effettuata dal Committente e in caso di mancato pagamento l'Amministrazione si riserva di procedere all'escussione del deposito cauzionale definitivo.

Nel caso di inadempienze gravi e/o reiterate, e nel caso in cui l'aggiudicatario non fosse più nelle condizioni di garantire l'espletamento totale o parziale del servizio secondo quanto prescritto dal presente capitolato, è fatta salva per il Comune la facoltà di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 17. – Oneri e responsabilità per danni del gestore del servizio

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività di gestione del punto di ristoro a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto del presente Capitolato, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dal concessionario, suoi dipendenti, e/o frequentatori degli impianti nella gestione dei beni dati in concessione.

A tal fine fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge, il concessionario si obbliga a stipulare una polizza d'assicurazione a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a favore del Comune di Assemini, per il valore delle strutture e con validità fino alla scadenza del contratto, a copertura di danni derivanti da atti vandalici o dolosi, o eventi atmosferici nonché per danni causati con dolo o colpa grave da terzi, dal contraente o dai suoi dipendenti arrecati alla struttura medesima.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa formalmente al Comune al momento della stipula del contratto di concessione pena l'annullamento dell'affidamento.

Art. 18. – Cauzione

Il concessionario aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di **cauzione** o **fideiussione** con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art.103 dello stesso Decreto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che provvederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La cauzione garantirà il pagamento del canone annuale, di eventuali penali e il risarcimento di eventuali danni commessi nell'esecuzione del servizio.

Art. 19. – Risoluzione del contratto

L'appaltatore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti inerenti le prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché alle prescrizioni e agli obblighi contenuti in tutti gli atti della presente gara e in particolare nel Capitolato Speciale e come sopra indicati.

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, il committente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- per ripetuto ritardo o mancato pagamento del canone annuale;
- mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
- commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Assemini.

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente:

- ha diritto al pagamento dei canoni maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata.

Art. 20. – Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al contratto, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

L'aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto, è tenuto a presentare tutti i documenti e certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la sussistenza di cause ostative ex legge n° 575/65.

Ove il soggetto aggiudicatario, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma, non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipula del



contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di chiedere il risarcimento danni.

Art. 21. – Accettazione delle condizioni di gara

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel presente Capitolato.

Non sono ammesse, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni, tranne i casi espressamente indicati nel presente atto.

Art. 22. – Controversie

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra Concessionario e Amministrazione è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 23. – Recesso

Il Comune potrà recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di relativa comunicazione, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

In tale caso sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Art. 24. – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Assemini per le finalità attinenti il presente procedimento.

Art. 25. – Rinvio alla legislazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Assemini, lì 15.11.2016

Il Responsabile del Servizio Suap – Urp - Sviluppo
Economico – Turismo – Demografici - Elettorale
f.to dott.ssa Stefania Picciau